Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per la pesca

2018/0193(COD)

19.2.2020

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca
(COM(2018)0368 – C9-0238/2018 – 2018/0193(COD))

Commissione per la pesca

Relatrice: Clara Aguilera

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....60

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca
(COM(2018)0368 – C9-0238/2018 – 2018/0193(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0368),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0238/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018[1],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0000/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] GU C 110 del 22.3.2019, pag. 118.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[28]. Gli obiettivi della politica comune della pesca e gli obblighi in materia di controllo ed esecuzione delle norme nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 36 di tale regolamento. Il successo della sua attuazione dipende ***dall'efficacia e dall'aggiornamento del sistema di controllo ed esecuzione delle norme***.	(1) La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[28]. Gli obiettivi della politica comune della pesca e gli obblighi in materia di controllo ed esecuzione delle norme nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 36 di tale regolamento. Il successo della sua attuazione dipende ***da un regime di controllo semplice, trasparente, efficace e che garantisca l'esecuzione efficace, uniforme e aggiornata delle norme negli Stati membri***.
[28] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).	[28]Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Or. es

Motivazione

Il nuovo regime di controllo della pesca dovrebbe essere semplice, trasparente ed efficace e dovrebbe garantire un'esecuzione efficace, aggiornata e uniforme delle norme negli Stati membri dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) La pesca ricreativa svolge un ruolo importante nell'Unione dal punto di vista sia biologico che socioeconomico. Considerando il suo impatto significativo su determinati stock, occorre prevedere strumenti specifici che consentano agli Stati membri di controllare tale tipo di pesca in modo efficace. Un sistema di rilascio delle licenze o di immatricolazione dovrebbe permettere di effettuare un censimento esatto delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla pesca ricreativa e di raccogliere dati attendibili sulle catture e sulle pratiche messe in atto. Per valutare l'impatto di queste pratiche ***di pesca*** sugli stock e fornire agli Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per una gestione e un controllo efficaci delle risorse biologiche marine, occorre raccogliere dati sufficienti e attendibili sulla pesca ricreativa.	(30) La pesca ricreativa svolge un ruolo importante nell'Unione dal punto di vista sia biologico che socioeconomico. Considerando il suo impatto significativo su determinati stock, occorre prevedere strumenti specifici che consentano agli Stati membri di controllare tale tipo di pesca in modo efficace. Un sistema di rilascio delle licenze o di immatricolazione dovrebbe permettere di effettuare un censimento esatto delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla pesca ricreativa e di raccogliere dati attendibili sulle catture e sulle pratiche messe in atto. Per valutare l'impatto ***ambientale, economico e sociale*** di queste pratiche sugli stock e fornire agli Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per una gestione e un controllo efficaci delle risorse biologiche marine, occorre raccogliere dati sufficienti e attendibili sulla pesca ricreativa.

Or. es

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) In linea con i requisiti in materia di tracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione[33] stabilisce talune norme di tracciabilità per il settore specifico degli alimenti di origine animale, segnatamente una serie specifica di informazioni che devono essere archiviate dagli operatori, messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta e trasferite	(34) In linea con i requisiti in materia di tracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione[33] stabilisce talune norme di tracciabilità per il settore specifico degli alimenti di origine animale, segnatamente una serie specifica di informazioni che devono essere archiviate dagli operatori, messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta e trasferite

all'operatore al quale è fornito il prodotto di pesca. Nel settore della pesca, la tracciabilità è importante non soltanto a fini di sicurezza alimentare, ma anche per consentire i controlli ***e*** garantire la tutela degli interessi dei consumatori.	all'operatore al quale è fornito il prodotto di pesca. Nel settore della pesca, la tracciabilità è importante non soltanto a fini di sicurezza alimentare, ma anche per consentire i controlli***,*** garantire la tutela degli interessi dei consumatori ***e contribuire a evitare le pratiche di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)***.
_____	_____
[32] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).	[32] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
[33] Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di tracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).	[33] Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di tracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).

Or. es

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(75 bis) Al fine di garantire l'assenza di pesca INN nel quadro degli accordi di pesca con i paesi terzi, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1005/2008 includendo la possibilità di stabilire misure di salvaguardia per i prodotti della pesca, ad esempio la possibilità di sospendere le preferenze tariffarie, fino alla revoca del cartellino giallo per la pesca INN.

Or. es

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"2. "norme della politica comune della pesca":***atti giuridicamente vincolanti*** dell'Unione***, tra cui gli accordi internazionali da essa conclusi, relativi*** alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, all'acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;";	"2. "norme della politica comune della pesca": ***normative*** dell'Unione ***relative*** alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine***, comprese le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini***, all'acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;";

Or. es

Motivazione

Ai fini di una maggiore qualità, occorre includere esplicitamente nella definizione le misure tecniche per la conservazione delle risorse marine e la protezione degli ecosistemi marini.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) il punto 3 è sostituito dal seguente:
3) "controllo": monitoraggio e sorveglianza;	3. "controllo": monitoraggio e sorveglianza ***delle attività di pesca***;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=1582016726712&from=EN)

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
"14. "zona di restrizione della pesca": qualunque zona marina in cui le attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente";"	"14. "zona di restrizione della pesca": qualunque zona marina in cui le attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente ***dalla legislazione regionale, nazionale, unionale o internazionale***";"

Or. es

Motivazione

È necessario specificare che le zone di restrizione della pesca possono essere determinate da normative adottate in ambito regionale, nazionale, dell'Unione o internazionale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 16

Testo in vigore	*Emendamento*
	e bis) il punto 16 è sostituito dal seguente:
16) "trasbordo": lo sbarco su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio;	16. "trasbordo": lo sbarco su un altro peschereccio***, in porto o in mare,*** di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio;

Or. es

Motivazione

I trasbordi possono essere effettuati sia in mare che in porto e, per motivi di certezza del diritto, è opportuno specificarlo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=1582016726712&from=EN

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera f
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
"20. "partita": ***un lotto*** di prodotti della pesca ***o dell'acquacoltura"***;	"20. "partita": ***quantitativo*** di prodotti della pesca ***e dell'acquacoltura di una determinata specie, con la stessa provenienza;***;

Or. es

Motivazione

La definizione di "partita" risulta ambigua e occorre pertanto modificarla in modo da renderla chiara e generica, in quanto l'articolo 56 bis stabilisce i requisiti che le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono rispettare.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera f bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – point 21

Testo in vigore	*Emendamento*
	f bis) il punto 21 è sostituito dal seguente:
21) "trasformazione": processo di preparazione della presentazione. Include la sfilettatura, il confezionamento, l'inscatolamento, la ***congelazione***, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la	21. "trasformazione": processo di preparazione della presentazione ***dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura***. Include ***l'eviscerazione e qualsiasi tipo di sezionamento,*** la sfilettatura, il

marinatura, l'essiccatura o la preparazione ***del pesce*** per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;	confezionamento, l'inscatolamento, la ***refrigerazione***, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione ***dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura*** per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=1582016726712&from=EN)

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera f ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 22

Testo in vigore	*Emendamento*
	f ter) il punto 22 è così modificato:
22) "sbarco": ***scarico iniziale*** di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;	22. "sbarco": ***periodo di tempo corrispondente all'intero processo di scarico*** di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=1582016726712&from=EN)

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera h
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) il punto 23 è soppresso;	***soppresso***

Or. es

Motivazione

Dal momento che il commercio al dettaglio è un anello importante della catena di commercializzazione, è opportuno mantenere il punto 23) del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera i bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	28 bis. "nave charter per la pesca ricreativa": barca o nave con comandante adibita al trasporto passeggeri in mare per la pesca ricreativa;

Or. es

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera k bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 4 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	34 bis. "tracciabilità": la possibilità sistematica di ricostruire e seguire, in toto o in parte, le informazioni relative a un alimento, attraverso tutte le tappe di produzione, trasformazione e distribuzione, in termini di identificazioni registrate.

Or. es

Motivazione

È necessario includere nel presente regolamento una chiara definizione di tracciabilità, in modo da distinguere i requisiti di controllo dai requisiti di etichettatura, il cui obiettivo è unicamente la trasparenza nei confronti dei consumatori. Nel settore della pesca la

tracciabilità è imprescindibile, non solo per motivi di trasparenza nei confronti dei consumatori, ma anche per motivi di sicurezza alimentare e controllo delle attività di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata. A tal fine si è adattata la definizione figurante nella versione consolidata del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) all'articolo 5, il paragrafo 6 è soppresso;	***soppresso***

Or. es

Motivazione

La concessione di finanziamenti a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dovrebbe continuare a essere subordinata al rispetto dell'obbligo di creare e mantenere un regime efficace di controllo, ispezione ed esecuzione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un peschereccio ***dell'Unione*** può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità.	1. Un peschereccio ***dell'Unione*** può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine solo se ***il suo proprietario o il suo armatore*** detiene una licenza di pesca in corso di validità ***rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri***.

Or. es

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di una nave soggetta a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 91 ter.	3. Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca ***del proprietario o dell'armatore*** di una nave soggetta a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 91 ter ***e lo comunica immediatamente all'Agenzia europea di controllo della pesca***.

Or. es

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Lo Stato membro di bandiera revoca in via definitiva la licenza di pesca di una nave oggetto di una misura di adattamento della capacità prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o la cui autorizzazione di pesca sia stata revocata ai sensi dell'articolo 91 ter.	4. Lo Stato membro di bandiera revoca in via definitiva la licenza di pesca ***del proprietario o dell'armatore*** di una nave oggetto di una misura di adattamento della capacità prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o la cui autorizzazione di pesca sia stata revocata ai sensi dell'articolo 91 ter ***e lo comunica immediatamente all'Agenzia europea di controllo della pesca***.

Or. es

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A bordo dei pescherecci dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatica da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione.	A bordo dei pescherecci dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatica da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, tramite la trasmissione, a intervalli regolari ***quasi in tempo reale o di massimo 10 minuti***, dei dati sulla loro posizione.

Or. es

Motivazione

Gli sviluppi tecnologici rendono possibile dotare i pescherecci di dispositivi di localizzazione in grado di trasmettere i dati in tempo reale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare il peschereccio a trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione della nave e l'invito a trasmettere dati avvengono o attraverso una connessione satellitare o, eventualmente, attraverso una rete mobile terrestre allorché il peschereccio si trova nel raggio di portata di tale rete.	Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare il peschereccio a trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione della nave e l'invito a trasmettere dati avvengono o attraverso una connessione satellitare o, eventualmente, attraverso una rete mobile terrestre allorché il peschereccio si trova nel raggio di portata di tale rete***, o altra tecnologia disponibile per la trasmissione***

e la comunicazione dei dati.

Or. es

Motivazione

Occorre poter includere le eventuali nuove tecnologie future relative ai sistemi di controllo dei pescherecci.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri può detenere a bordo un dispositivo mobile che consenta a un sistema di controllo di localizzare e identificare automaticamente la nave tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione. Nel caso in cui il dispositivo non sia nel raggio di portata di una rete ***mobile***, i dati sulla posizione della nave sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente, non appena la nave è nel raggio di portata della rete e, al più tardi, ***prima dell'entrata*** in porto.	3. In deroga al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri può detenere a bordo un dispositivo mobile che consenta a un sistema di controllo di localizzare e identificare automaticamente la nave tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari ***quasi in tempo reale o di massimo 10 minuti***, dei dati sulla sua posizione. Nel caso in cui il dispositivo non sia nel raggio di portata di una rete ***di comunicazione***, i dati sulla posizione della nave sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente, non appena la nave è nel raggio di portata della rete e, al più tardi, ***all'entrata*** in porto.

Or. es

Motivazione

Gli sviluppi tecnologici rendono possibile dotare i pescherecci di dispositivi di localizzazione in grado di trasmettere i dati in tempo reale. Occorre inoltre poter includere le eventuali nuove tecnologie future relative ai sistemi di controllo dei pescherecci.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendoli automaticamente al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Tali dati sono messi anche a disposizione dello Stato membro nei cui porti il peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle cui acque esso potrebbe proseguire la sua attività di pesca.	4. Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendoli automaticamente al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Tali dati ***relativi a tutte le bordate*** sono ***automaticamente*** messi anche a disposizione dello Stato membro nei cui porti il peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle cui acque esso potrebbe proseguire la sua attività di pesca.

Or. es

Motivazione

È importante che lo Stato membro abbia automaticamente accesso ai dati sulla posizione del peschereccio.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se un peschereccio dell'Unione opera nelle acque di un paese terzo o in zone in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i	5. Se un peschereccio dell'Unione opera nelle acque di un paese terzo o in zone in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i

dati relativi alla sua posizione sono messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione.	dati relativi alla sua posizione ***di tutte le bordate di pesca*** sono messi ***automaticamente*** a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione.

Or. es

Motivazione

Qualora un'organizzazione regionale di gestione della pesca o un accordo con un paese terzo preveda che debbano essere forniti i dati sulla posizione dei pescherecci dell'Unione operanti nelle loro acque, tali dati sono messi a disposizione automaticamente, senza attendere una richiesta del paese terzo o dell'organizzazione regionale di gestione della pesca.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano inoltre alle navi d'appoggio, alle navi officina, alle navi che partecipano a operazioni di trasbordo e alle navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca battenti bandiera di uno Stato membro.

Or. es

Motivazione

Visto che anche le navi d'appoggio possono essere coinvolte in operazioni illegali, è importante garantire che tali navi siano dotate di dispositivi di localizzazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. ***La Commissione verifica che le disposizioni incluse siano equilibrate e proporzionate agli obiettivi perseguiti.***";

Or. es

Motivazione

Le specifiche tecniche incluse negli atti di esecuzione devono essere equilibrate e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro di bandiera designa le autorità competenti ***responsabili*** del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga di personale adeguato, nonché delle attrezzature e dei programmi informatici (hardware e software) atti a consentire l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.	2. Ciascuno Stato membro di bandiera designa***, tra*** le autorità competenti ***nazionali o regionali, un'autorità competente principale responsabile*** del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga di personale adeguato, nonché delle attrezzature e dei programmi informatici (hardware e software) atti a consentire l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.

Or. es

Motivazione

In vari Stati membri le competenze in materia di controllo spettano sia alle autorità nazionali che regionali, motivo per cui è opportuno inserire questo chiarimento. L'emendamento fa parte del compromesso raggiunto tra tutti i gruppi politici durante la scorsa legislatura.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110, ***e siano operativi*** sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro.	3. Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110, ***assicurando così il controllo*** sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro.

Or. es

Motivazione

Precisazione ai fini di una maggiore chiarezza. L'emendamento fa parte del compromesso raggiunto tra tutti i gruppi politici durante la scorsa legislatura.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la data ***e, se del caso, l'ora*** delle catture;	d) la data delle catture;

Or. es

Motivazione

Una burocrazia eccessiva nelle attività di pesca a bordo, come l'indicazione dell'ora delle catture, che grava sui comandanti delle navi, può incidere sull'attenzione che essi devono prestare alla sicurezza a bordo, alle operazioni di pesca, ecc. L'onere amministrativo a bordo deve limitarsi al minimo indispensabile.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il tipo, le specifiche tecniche e le dimensioni degli attrezzi;	f) il tipo, le specifiche tecniche e le dimensioni ***approssimative*** degli attrezzi;

Or. es

Motivazione

I dati sulla dimensione degli attrezzi di pesca devono essere approssimativi, per evitare di incorrere in irregolarità o infrazioni a causa di minime variazioni.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) il quantitativo stimato dei rigetti ***in equivalente peso vivo*** per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco;	h) il quantitativo stimato dei rigetti per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco;

Or. es

Motivazione

La proposta prevede la registrazione dei rigetti di specie per le quali non esiste l'obbligo di sbarco. La quantificazione di queste catture (ad esempio di piccoli pelagici rigettati vivi in mare, o di molluschi bivalvi, ecc.) comporta difficoltà tecniche significative. Occorre che la

portata e l'eventuale specificazione di tali dati rimanga a discrezione dei comandanti.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il tipo di attrezzo perduto;	a) il tipo di attrezzo perduto ***e la sua dimensione approssimativa***;

Or. es

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la data ***e l'ora*** della perdita;	b) la data della perdita;

Or. es

Motivazione

Per alcuni attrezzi, ad esempio i palangari, l'ora della perdita può essere un dato impreciso e di discutibile utilità.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se confrontato con i quantitativi sbarcati o	Se confrontato con i quantitativi sbarcati o

con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie. Per le specie detenute a bordo che non superano i 50 kg in equivalente peso vivo, la tolleranza autorizzata è pari al 20 % per ciascuna specie.	con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie. Per le ***attività di pesca multispecifica, la pesca di piccoli pelagici con reti da circuizione o le*** specie detenute a bordo che non superano i 50 kg in equivalente peso vivo, la tolleranza autorizzata è pari al 20 % per ciascuna specie. ***Nel caso dei tonnidi è pari al 25 %.***

Or. es

Motivazione

Tutti gli esperti consultati concordano sul fatto che una tolleranza generale fissata al 10 % è impossibile da rispettare per determinate attività di pesca, ragion per cui è necessario introdurre eccezioni. Ciò vale per le catture miste del Mediterraneo, la pesca di piccoli pelagici con reti da circuizione e i tonnidi.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, per le attività di pesca di ***cui all'articolo 15***, ***paragrafo 1***, ***lettera a)***, ***primo e terzo trattino***, ***del regolamento (UE) n. 1380/2013*** in cui le catture sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, ***le soglie di tolleranza di cui al presente paragrafo non si applicano alle catture di specie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni, vale a dire***:	In deroga al primo comma, per le attività di pesca di ***piccoli pelagici (sgombro***, ***aringa***, ***sugarello***, ***melù, pesce tamburo, acciuga***, ***argentina, sardina e spratto) e di pesca a fini industriali (tra le altre, la pesca del capelin***, ***del cicerello e della busbana norvegese)*** in cui le catture sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, ***si applicano le seguenti deroghe***:

Or. es

Motivazione

La registrazione di tutte le specie catturate al di sopra della soglia di 50 kg in peso vivo con

un margine di tolleranza solo del 10 % per specie è in pratica impossibile per il comandante di un peschereccio che pesca specie pelagiche o industriali e detiene a bordo le catture fresche e non sottoposte a cernita.

(L'ultima frase del secondo comma del testo della commissione diventa la lettera a) negli emendamenti del parlamento, cfr. AM. 35)

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) che rappresentano meno dell'1 % in peso di tutte le specie sbarcate e	***a) le soglie di tolleranza di cui al presente paragrafo non si applicano alle catture di specie che soddisfano una delle seguenti condizioni:***
	i. rappresentano meno dell'1 % in peso di tutte le specie sbarcate; o
	ii. il loro peso totale è inferiore a 100 kg.

Or. es

Motivazione

(La lettera a) del testo della Commissione diventa la lettera a), punto i) nell'emendamento 35 del Parlamento.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il cui peso totale è inferiore a 100 kg.	***b) per quanto riguarda gli Stati membri che hanno adottato un piano di campionamento basato sul rischio approvato dalla Commissione per la***

pesatura degli sbarchi non sottoposti a cernita, si applicano le seguenti soglie di tolleranza:

i. per i piccoli pelagici e le attività di pesca a fini industriali, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari, per ciascuna specie, al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca;

ii. per le altre specie non bersaglio, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime, registrate o meno nel giornale di pesca, dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari, per ciascuna specie, a 200 kg o all'1 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca; e

iii. per il quantitativo totale di tutte le specie, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca.

In ogni caso, il margine di tolleranza autorizzato non può superare il 20 % per specie.

Or. es

Motivazione

(La lettera b) del testo della Commissione diventa la lettera a), punto ii) nell'emendamento 35 del Parlamento).

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima ***dell'entrata in porto***.	2. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica***, mediante un modulo unico e semplificato,*** le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima ***dello sbarco delle catture***.

Or. es

Motivazione

Per motivi di sicurezza è opportuno consentire che la trasmissione dei dati sulle catture della flotta su piccola scala sia effettuata nelle condizioni di sicurezza e riparo offerte dagli impianti portuali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 15 bis – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la frequenza di trasmissione dei dati del giornale di pesca.	***soppresso***

Or. es

Motivazione

La frequenza di trasmissione dei dati del giornale di pesca è definita dal presente regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri comunicano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti:	1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ***e che praticano bordate di pesca superiori a 12 ore*** comunicano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto***, salvo casi eccezionali***, le informazioni seguenti:

Or. es

Motivazione

Determinate navi artigianali trascorrono solo brevi periodi di tempo in mare per una specifica bordata. L'obbligo per tali navi di effettuare notifiche quattro ore prima dell'arrivo nel porto risulta impossibile nella maggioranza dei casi e tale notifica dovrebbe essere consentita immediatamente prima dello sbarco e della pesatura del pesce.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 bis. Lo Stato membro costiero può ***fissare***, per i pescherecci battenti la sua bandiera che operano esclusivamente all'interno delle sue acque territoriali, ***un*** termine più breve per la notifica preventiva, purché ciò non pregiudichi la possibilità degli Stati membri di effettuare ispezioni.";	"1 bis. Lo Stato membro costiero può ***adeguare***, per i pescherecci battenti la sua bandiera che operano esclusivamente all'interno delle sue acque territoriali, ***il*** termine più breve per la notifica preventiva, purché ciò non pregiudichi la possibilità degli Stati membri di effettuare ispezioni.";

Or. es

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'esenzione di talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle quantità e del tipo di prodotti della pesca da sbarcare;	a) l'esenzione di talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle quantità e del tipo di prodotti della pesca da sbarcare ***e del rischio di inosservanza delle norme della politica comune della pesca***;

Or. es

Motivazione

La notifica preventiva è uno strumento molto utile per consentire una pianificazione più efficace da parte delle autorità di controllo della pesca in vista dello sbarco. Le eccezioni a tale norma devono limitarsi alle imbarcazioni che presentano un rischio ridotto di inosservanza delle norme della politica comune della pesca.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	17 bis) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:
	Per "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione connessa a importanti malfunzionamenti del motore, all'evacuazione medica o alla necessità di riparo a causa di condizioni meteorologiche estreme. Dopo l'arrivo nel porto, il comandante deve compilare eventuali informazioni mancanti nella notifica preventiva precedentemente inviata.

Or. es

Motivazione

Occorre definire il significato di "forza maggiore".

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a sbarcare in porti al di fuori delle acque dell'Unione solo se hanno notificato per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno ***3 giorni*** prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni di cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso di tempo, lo Stato membro di bandiera non ha negato l'autorizzazione di sbarco.	1. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a sbarcare in porti al di fuori delle acque dell'Unione solo se hanno notificato per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno ***24 ore*** prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni di cui al paragrafo 3 e solo se, entro tale lasso di tempo, lo Stato membro di bandiera non ha negato l'autorizzazione di sbarco.

Or. es

Motivazione

Dal momento che la notifica deve avvenire in formato elettronico e quindi in tempi molto rapidi e visto che in una situazione analoga nelle acque dell'UE il termine è molto più breve, è opportuno ridurre il termine proposto dalla Commissione. Un termine di 24 ore prima dell'arrivo previsto in porto sembra ragionevole per la notifica.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve, non inferiore	2. Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve, non inferiore

a ***quattro*** ore, per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto.	a ***due*** ore, per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto***, nonché del rischio di inosservanza delle norme della politica comune della pesca o delle norme applicabili nelle acque del paese terzo in cui le navi operano. Nel definire il livello di rischio gli Stati membri tengono conto delle eventuali infrazioni gravi commesse dalle navi interessate***.

Or. es

Motivazione

Nel caso delle navi di piccole dimensioni, come possono essere i pescherecci con reti a circuizione che effettuano i loro sbarchi conformemente agli obblighi dell'accordo di pesca con il Marocco, il termine di 4 ore di anticipo per la notifica elettronica può essere eccessivo, ragion per cui è opportuno ridurlo a 2 ore. Inoltre, tra i criteri per stabilire termini più brevi per la notifica preventiva occorre considerare il rischio di inosservanza delle norme della politica comune della pesca e le eventuali infrazioni gravi commesse da tali navi.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 20 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Per chiedere un'autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno ***3 giorni*** prima dell'operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni:	2 ter. Per chiedere un'autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno ***24 ore*** prima dell'operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni:

Or. es

Motivazione

Un termine di notifica preventiva di 24 ore è una soluzione ragionevole e alleggerisce gli oneri amministrativi.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di esentare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto della quantità e/o del tipo di prodotti alieutici."; Or. es	6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis al fine di esentare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto della quantità e/o del tipo di prodotti alieutici***, nonché del rischio di inosservanza delle norme della politica comune della pesca e di altre normative pertinenti***. ***Nel definire il livello di rischio si tiene conto delle eventuali infrazioni gravi commesse dalle navi interessate***." Or. es

Motivazione

Le operazioni di trasbordo comportano il rischio di consentire ingressi illegali nella catena alimentare e, pertanto, in sede di definizione delle deroghe occorre tener conto del rischio di inosservanza delle norme della politica comune della pesca.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o	1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o

superiore a 10 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 21 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo.	superiore a 10 metri trasmettono per via elettronica***, mediante un modulo unico, armonizzato a livello dell'Unione e comune a tutti gli Stati membri,*** le informazioni di cui all'articolo 21 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo.

Or. es

Motivazione

Per conseguire l'armonizzazione dei controlli nelle attività di pesca nell'UE occorre disporre di un modello unico comune a tutti gli Stati membri.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o il suo rappresentante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica.	1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o il suo rappresentante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica ***uniforme comune a tutti gli Stati membri***.

Or. es

Motivazione

Per conseguire l'armonizzazione dei controlli nelle attività di pesca nell'UE occorre disporre di una dichiarazione unica comune a tutti gli Stati membri.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) ***il numero di registrazione*** del pesatore;	g) ***i dati identificativi*** del pesatore;

Or. es

Motivazione

Se la pesatura viene effettuata direttamente nel centro d'asta ittica, si reputa sufficiente identificare l'asta in questione.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A tal fine, una percentuale minima di pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di specie soggette all'obbligo di sbarco, stabilita conformemente al paragrafo 2, è dotata di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) ***provviste*** di dispositivi di archiviazione dei dati.	1. Gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A tal fine, una percentuale minima di pescherecci battenti la loro bandiera***, identificati nel quadro di programmi specifici di controllo e ispezione adottati a norma dell'articolo 95 in quanto ad alto rischio di non conformità all'obbligo di sbarco,*** che praticano la pesca di specie soggette all'obbligo di sbarco, stabilita conformemente al paragrafo 2, è dotata di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) ***o altri sistemi alternativi di controllo dei rigetti provvisti*** di dispositivi di archiviazione dei dati.

Or. es

Motivazione

La presunzione di innocenza è un principio giuridico che dovrebbe essere mantenuto in qualsiasi ambito, compresi i controlli nel settore della pesca dell'UE. Pertanto, l'installazione di telecamere e di altri dispositivi di controllo dei rigetti è obbligatoria solo per i pescherecci identificati in quanto ad alto rischio di non conformità all'obbligo di sbarco.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre i 12 mesi successivi alla data dello sbarco.	4. Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro ***è tenuto a effettuare verifiche e controlli incrociati dei dati in modo tale che le discrepanze vengano corrette. Inoltre, lo Stato membro*** fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre i 12 mesi successivi alla data dello sbarco.

Or. es

Motivazione

Qualora siano rilevate discrepanze nei dati, gli Stati membri provvedono a che le informazioni trasmesse siano corrette.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che vengono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono registrate dagli Stati membri e i relativi dati sono trasmessi alla	6. Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che vengono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono registrate dagli Stati membri e i relativi dati sono trasmessi alla

Commissione. ***Se superano il 2 % del contingente interessato,*** esse sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca a mare di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).	Commissione. Esse sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca a mare di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Or. es

Motivazione

Se le catture provenienti dalla ricerca scientifica vengono commercializzate e vendute, esse dovrebbero essere imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera in ogni caso, dal momento che si tratta di un'operazione commerciale e non di ricerca.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica possono essere donate a progetti sociali, anche per fornire alimenti ai senzatetto.

Or. es

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 33 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Lo sforzo di pesca messo in atto nel	8. Lo sforzo di pesca messo in atto nel

quadro di una ricerca scientifica da navi che detengono a bordo un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a un regime di gestione dello sforzo di pesca o che praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone il rispettivo Stato membro di bandiera per tale attrezzo o attrezzi da pesca o tale tipo di pesca e tale zona geografica, se le catture effettuate durante la messa in atto di tale sforzo sono commercializzate e vendute ***e se superano il 2 % del contingente interessato***. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca a mare di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004.	quadro di una ricerca scientifica da navi che detengono a bordo un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a un regime di gestione dello sforzo di pesca o che praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di gestione dello sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone il rispettivo Stato membro di bandiera per tale attrezzo o attrezzi da pesca o tale tipo di pesca e tale zona geografica, se le catture effettuate durante la messa in atto di tale sforzo sono commercializzate e vendute. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca a mare di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004.

Or. es

Motivazione

Se le catture provenienti dalla ricerca scientifica vengono commercializzate e vendute, esse dovrebbero essere imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera in ogni caso, dal momento che si tratta di un'operazione commerciale e non di ricerca.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33 qualora si ritenga esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock.";	***1. Uno Stato membro informa immediatamente la Commissione quando ritiene che:***
	a) sia stato esaurito l'80 % delle catture di uno stock o di un gruppo di

stock soggetto a contingente corrispondente ai pescherecci battenti la sua bandiera; oppure

b) sia stato raggiunto l'80 % dello sforzo di pesca massimo stabilito per un attrezzo da pesca o per un tipo di pesca specifici, o per una zona geografica pertinente, e applicabile a una parte o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera.

In tal caso la Commissione può chiedere informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33.

Or. es

Motivazione

Oltre ai contingenti, lo sforzo di pesca presenta limiti obbligatori per alcuni tipi di pesca e attrezzi da pesca che devono essere comunicati alla Commissione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informare la Commissione quando un contingente o uno sforzo di pesca sono prossimi all'esaurimento.

(L'articolo 34 del testo della Commissione diventa una parte del paragrafo 1 bis (nuovo), vedasi l'emendamento 56).

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto disposto all'articolo 33 qualora si ritenga esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock, o sia stato raggiunto l'80 % dello sforzo di pesca massimo stabilito per un attrezzo da pesca o per un tipo di pesca specifici, o per una

zona geografica pertinente. In tal caso lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni richieste.

Or. es

Motivazione

È necessario associare l'aumento della potenza del motore al concetto di infrazione per distinguerlo da qualsiasi aumento che migliori la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo.

(L'articolo 34 del testo della Commissione diventa una parte del paragrafo 1 bis (nuovo), vedasi l'emendamento 55).

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 39 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i pescherecci che hanno commesso un'infrazione connessa alla manomissione di un motore allo scopo di aumentarne la potenza al di là di quella massima continua indicata nel certificato del motore siano provvisti di dispositivi installati in modo permanente atti a misurare e registrare la potenza del motore.

Or. es

Motivazione

È necessario associare l'aumento della potenza del motore al concetto di infrazione per distinguerlo da qualsiasi aumento che migliori la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37

Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri verificano l'accuratezza e la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore e al tonnellaggio utilizzando tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche tecniche del peschereccio in questione.

Or. es

Motivazione

L'emendamento ripristina l'obbligo per gli Stati membri di verificare l'accuratezza e la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore. Inoltre è incluso il tonnellaggio, come raccomandato dalla Corte dei conti nella sua relazione del 2017 sul controllo della pesca.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) predispongono un sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze ai fini del controllo del numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di pesca ricreativa; e	a) predispongono un sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze ai fini del controllo del numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di pesca ricreativa ***che trasmetta ai richiedenti di tali licenze le informazioni relative alle misure di conservazione dell'Unione applicabili alla zona in questione, comprese le limitazioni delle catture***; e

Or. es

Motivazione

Sebbene ignorare l'esistenza di una legge non esoneri dalla colpa di averla infranta, gli Stati membri dovrebbero aiutare i pescatori dediti alla pesca ricreativa a essere consapevoli dell'esistenza di misure di conservazione e limitazioni delle catture, che essi sono tenuti a

rispettare.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) raccolgono dati sulle catture effettuate nell'ambito di tale attività di pesca attraverso ***le comunicazioni relative alle catture o mediante altri meccanismi di raccolta di dati basati su una metodologia*** da ***notificare*** alla Commissione.	b) raccolgono dati sulle catture effettuate nell'ambito di tale attività di pesca attraverso ***una dichiarazione unica elettronica, semplice, gratuita e uniforme per tutti gli Stati membri*** da ***trasmettere*** alla Commissione.

Or. es

Motivazione

Al fine di conseguire un'effettiva armonizzazione e una raccolta efficiente dei dati, la dichiarazione delle catture della pesca ricreativa dovrebbe essere unica e uniforme per tutti gli Stati membri, nonché semplice e gratuita.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, mediante atti ***di esecuzione***, norme dettagliate riguardanti:	La Commissione può adottare, mediante atti ***delegati***, norme dettagliate riguardanti:

Or. es

Motivazione

Poiché la pesca ricreativa è di competenza degli Stati membri ed è un'attività che ha un impatto sulle risorse biologiche marine, gli atti delegati sono più adeguati allo sviluppo delle

norme relative a tale ambito.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.	Tali atti ***delegati*** sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

Poiché la pesca ricreativa è di competenza degli Stati membri ed è un'attività che ha un impatto sulle risorse biologiche marine, gli atti delegati sono più adeguati allo sviluppo delle norme relative a tale ambito.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 55 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il presente articolo si applica a qualsiasi attività di pesca ricreativa, comprese quelle organizzate da entità commerciali operanti nel settore del turismo e delle competizioni sportive.”;	6. Il presente articolo si applica a qualsiasi attività di pesca ricreativa, comprese quelle organizzate da entità commerciali operanti nel settore del turismo e delle competizioni sportive***, tra cui le navi charter per la pesca ricreativa***.”;

Or. es

Motivazione

Il settore delle navi charter per la pesca ricreativa ha un elevato potenziale di crescita e ha un impatto diretto e immediato sulla gestione delle risorse biologiche marine.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ***dall'immissione sul mercato*** alla vendita al dettaglio, ***compreso*** il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto.	1. Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ***dalla prima vendita*** alla vendita al dettaglio, ***compresi la ristorazione e*** il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto.

Or. es

Motivazione

Il termine "prima vendita" esprime in modo più preciso e chiaro il momento in cui un prodotto è immesso sul mercato ed è maggiormente in linea con le disposizioni dell'articolo 59. La ristorazione dovrebbe essere inclusa per coprire tutte le fasi della catena, "dall'azienda agricola alla tavola", in questo caso "dal mare alla tavola".

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prodotti della pesca e	1. I prodotti della pesca e

dell'acquacoltura ***catturati o raccolti*** sono suddivisi in partite prima dell'immissione sul mercato.	dell'acquacoltura sono suddivisi in partite prima dell'immissione sul mercato.

Or. es

Motivazione

Il termine "immissione sul mercato" è molto ampio e copre tutti i processi che fanno parte della catena di approvvigionamento. Poiché le partite devono essere conformi al primo di tali processi, è più corretto indicare quest'ultimo con l'espressione "immissione sul mercato", operazione che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 59, viene effettuata mediante la prima vendita dei prodotti. In tal caso, risulta opportuna l'espressione "immissione sul mercato" per includere i casi in cui i prodotti della pesca sono suddivisi in partite anteriormente alla loro prima vendita.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Una partita contiene solo*** prodotti della pesca o dell'acquacoltura di un'unica specie, della stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica ***pertinente*** e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura.	2. ***Le partite di*** prodotti della pesca o dell'acquacoltura ***sono composte*** di un'unica specie, della stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura.

Or. es

Motivazione

Conformemente al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, ai fini della prima vendita, le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono rispettare le categorie di calibro e di freschezza per le specie soggette a tali norme.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46

Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, l'operatore del peschereccio, l'organizzazione di produttori di cui l'operatore del peschereccio è membro o ***un acquirente*** registrato possono inserire nella stessa partita i quantitativi di prodotti della pesca di più specie di peso complessivo inferiore a 30 kg, provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione, al giorno e per peschereccio.	3. In deroga al paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, l'operatore del peschereccio, l'organizzazione di produttori di cui l'operatore del peschereccio è membro***, il centro di vendita all'asta*** o ***l'acquirente*** registrato possono inserire nella stessa partita i quantitativi di prodotti della pesca di più specie di peso complessivo inferiore a 30 kg, provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione, al giorno e per peschereccio.

Or. es

Motivazione

È necessario menzionare l'asta ittica come soggetto qualificato, insieme all'organizzazione di produttori e all'acquirente autorizzato, per definire le partite di cui al paragrafo 3.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 56 bis – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) Le partite di cui al paragrafo 3 possono essere mantenute lungo la catena di commercializzazione, purché non vengano unite a un'altra partita o non vengano divise.

Or. es

Motivazione

Si ritiene necessario fare questa precisazione affinché non sorgano dubbi sulla possibilità che le partite costituite da quantitativi di prodotti della pesca di più specie di peso complessivo inferiore a 30 kg, provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa

presentazione, al giorno e per peschereccio, prima della prima vendita, possano trovarsi a un altro livello della catena di commercializzazione.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, ***compreso*** il trasporto. Nel caso di prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione solo al momento dell'immissione sul mercato, le verifiche effettuate in fasi successive della catena di approvvigionamento possono essere di natura documentale.	2. Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, ***compresi*** il trasporto ***e la ristorazione***. Nel caso di prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione solo al momento dell'immissione sul mercato, le verifiche effettuate in fasi successive della catena di approvvigionamento possono essere di natura documentale.

Or. es

Motivazione

La ristorazione dovrebbe essere inclusa per coprire tutte le fasi della catena, "dall'azienda agricola alla tavola", in questo caso "dal mare alla tavola".

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 58 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la zona o le zone geografiche pertinenti per i prodotti della pesca catturati in mare, o la zona di cattura o di produzione definita ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 per i prodotti della pesca catturati in acque dolci	d) la zona o le zone geografiche pertinenti per i prodotti della pesca catturati in mare, ***comunicate in base alla zona/sottozona/divisione statistica della FAO in cui sia stata effettuata la cattura e all'indicazione se la cattura sia avvenuta in alto mare, nella zona di***

e per i prodotti dell'acquacoltura;	***regolamentazione delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o in una zona economica esclusiva (ZEE),*** o la zona di cattura o di produzione definita ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 per i prodotti della pesca catturati in acque dolci e per i prodotti dell'acquacoltura;

Or. es

Motivazione

I nuovi requisiti in materia di rintracciabilità dovrebbero consentire alle autorità competenti di risalire all'origine dei prodotti fino al peschereccio che ha effettuato le catture e, nel modo più preciso possibile, alla zona in cui sono avvenute le catture.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) in caso di prodotti della pesca destinati al consumo umano, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca non sottoposti a cernita per essere immessi sul mercato, conformemente alla deroga di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 3.

Or. es

Motivazione

Tradizionalmente, i centri di vendita all'asta locali dei prodotti della pesca hanno commercializzato insieme una serie di pesci che da soli non hanno alcun valore commerciale, ma che invece lo ottengono se commercializzati insieme come prodotto definito "pesce da zuppa". L'articolo 56 bis, paragrafo 3, prevede la possibilità di commercializzare pesce da zuppa, poiché consente l'immissione sul mercato nella stessa partita di prodotti della pesca di più specie. Pertanto, è opportuno introdurre una deroga alla pesatura che sia complementare alla deroga nella creazione di partite per l'immissione sul mercato.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima dell'inizio del trasporto, ***il vettore*** trasmette il documento di trasporto, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione del prodotto della pesca, a seconda dei casi.	2. Prima dell'inizio del trasporto, ***l'operatore registrato per la pesatura di prodotti della pesca*** trasmette il documento di trasporto, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione del prodotto della pesca, a seconda dei casi.

Or. es

Motivazione

Non appare né comprensibile né pratico attribuire al vettore gli obblighi relativi alla trasmissione del documento di trasporto all'autorità competente. Tale prerogativa dovrebbe spettare all'operatore registrato responsabile della pesatura dei prodotti della pesca, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che le registrazioni della pesatura dovranno essere utilizzate per la compilazione del documento di cui trattasi.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 68 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il vettore*** è responsabile dell'esattezza del documento di trasporto.	3. ***L'operatore registrato per la pesatura di prodotti della pesca*** è responsabile dell'esattezza del documento di trasporto.

Or. es

Motivazione

In linea con quanto espresso nel precedente emendamento, è necessario attribuire la responsabilità dell'esattezza del documento di trasporto all'operatore registrato per la pesatura dei prodotti della pesca, fatta salva la responsabilità che può avere il vettore nello svolgimento della sua attività.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità competenti. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera.	I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione ***sulla base di un modulo elettronico che contiene le stesse informazioni per tutti gli Stati membri*** e lo trasmettono alle loro autorità competenti ***e all'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché all'operatore o al comandante. Gli Stati membri possono inserire informazioni supplementari a quelle contenute nel modulo elettronico comune***. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera.

Or. es

Motivazione

Al fine di uniformare i controlli nell'UE, tutti gli Stati membri dovranno utilizzare, per i rapporti di ispezione, un modulo elettronico comune che contenga le stesse informazioni di base sui controlli effettuati. Inoltre gli Stati membri possono aggiungere informazioni supplementari. L'emendamento fa parte del compromesso raggiunto tra tutti i gruppi politici durante la scorsa legislatura.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato ***e*** alla Commissione qualora sia stata rilevata una grave infrazione.	In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato***, all'Agenzia europea di controllo della pesca, all'operatore o al comandante nonché*** alla Commissione qualora sia stata rilevata una grave infrazione.

Or. es

Motivazione

La modifica si basa sul principio di buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'emendamento fa parte del compromesso raggiunto tra tutti i gruppi politici durante la scorsa legislatura.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'ispezione è svolta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione o di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro o al paese terzo interessati.	Se l'ispezione è svolta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione o di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro o al paese terzo interessati ***e all'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché***

all'operatore o al comandante.

Or. es

Motivazione

La modifica si basa sul principio di buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'emendamento fa parte del compromesso raggiunto tra tutti i gruppi politici durante la scorsa legislatura.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi ai pescherecci battenti la loro bandiera compilati dai loro funzionari, dai funzionari di altri Stati membri o dai funzionari di paesi terzi, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari.	1. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi ai pescherecci battenti la loro bandiera compilati dai loro funzionari, dai funzionari di altri Stati membri o dai funzionari di paesi terzi, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari. ***L'Agenzia europea di controllo della pesca centralizza le banche dati degli Stati membri.***

Or. es

Motivazione

Per poter raggiungere un'effettiva armonizzazione e un buon coordinamento dei controlli, occorre rafforzare il ruolo dell'Agenzia europea di controllo della pesca. Fra gli altri compiti, l'Agenzia deve centralizzare le banche dati degli Stati membri.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69

Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 89 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale tipo di infrazione siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale tipo di infrazione siano passibili di sanzioni amministrative ***e penali*** effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. es

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 89 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***possono applicare*** un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico realizzato o perseguito nel commettere l'infrazione.	4. Gli Stati membri ***applicano*** un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico realizzato o perseguito nel commettere l'infrazione.

Or. es

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 90 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Prima dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano le sanzioni,

la Commissione pubblica linee guida per garantire l'omogeneità di determinazione della gravità delle infrazioni in tutta l'Unione e l'uniformità di interpretazione delle varie sanzioni applicabili. Tali linee guida sono pubblicate sul sito web della Commissione e messe a disposizione del pubblico.

Or. es

Motivazione

Al fine di evitare disparità e differenze di trattamento all'interno dell'Unione, è necessario che la Commissione assista gli Stati membri nella determinazione della gravità delle infrazioni e garantisca un'interpretazione uniforme delle varie sanzioni applicabili.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. In ogni caso, un'infrazione non può dar luogo a processi o sanzioni distinti in diversi Stati membri per gli stessi fatti.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è ritenuto opportuno per garantire l'impossibilità di subire una doppia sanzione.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 ter – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche;	7) il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche ***a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi***;

Or. es

Motivazione

È necessario aggiungere tale precisazione per evitare il divieto assoluto di ricevere aiuti o sovvenzioni pubblici che non siano relazionati in alcun modo con il settore marittimo-alieutico.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 91 ter – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10) la sospensione temporanea dell'attività economica o la sua cessazione permanente;	10) la sospensione temporanea dell'attività economica ***nel settore della pesca*** o la sua cessazione permanente;

Or. es

Motivazione

È necessario limitare la cessazione dell'attività economica ai casi in cui questa appartenga al settore della pesca, evitando così di paralizzare qualsiasi altra attività dell'impresa.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 69
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 92 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Pur restando*** associati al titolare	3. ***Nel caso in cui il peschereccio sia***

della licenza che ha venduto il peschereccio***, i punti sono*** assegnati ***anche a qualsiasi*** nuovo titolare della licenza di pesca per il peschereccio in questione ***qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione***.	***venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione, i punti restano*** associati al titolare della licenza che ha ***commesso l'infrazione e successivamente ha*** venduto il peschereccio***; non vengono*** assegnati ***in nessun caso al*** nuovo titolare della licenza di pesca per il peschereccio in questione.

Or. es

Motivazione

Assegnare i punti di un'infrazione al nuovo proprietario di un peschereccio presuppone la duplicazione dell'infrazione e contrasta con il principio di individualità delle pene.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 71 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 101 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	71 bis) all'articolo 101 è aggiunto il seguente paragrafo:
	5. Qualora, dopo l'adozione dei provvedimenti, lo Stato membro non ponga ancora rimedio alla situazione e non intervenga in merito alle carenze nel proprio sistema di controllo, la Commissione procede a un'indagine al fine di avviare una procedura di infrazione contro lo Stato membro.

Or. es

Motivazione

La presente misura intende affrontare le situazioni in cui i piani d'azione sono stati in essere per lungo tempo, senza alcun risultato. In questo caso, la Commissione, quale custode dei trattati, ha l'obbligo di intervenire e adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio alla situazione.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=1582016726712&from=EN)

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 73 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 104 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione ***di un piano pluriennale***, la Commissione, qualora abbia la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione di uno stock o gruppo di stock, può, mediante atti di esecuzione, chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.”;	"1. Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione ***delle norme della politica comune della pesca, ivi comprese le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini***, la Commissione, qualora abbia la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione di uno stock o gruppo di stock, può, mediante atti di esecuzione, chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.”;

Or. es

Motivazione

L'Unione europea ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca (articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE). Questa disposizione dovrebbe pertanto applicarsi non soltanto al mancato rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dai piani pluriennali, ma anche a qualsiasi grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 77 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 109 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata per la convalida	"1. Gli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata per la convalida

dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l'analisi e la verifica dei dati.	dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l'analisi e la verifica dei dati. ***Tutti i dati provenienti dalle banche dati degli Stati membri sono trasmessi a una banca dati unica gestita dall'Agenzia europea di controllo della pesca.***

Or. es

Motivazione

Il ruolo dell'Agenzia europea di controllo della pesca va rafforzato, fra l'altro, anche in considerazione del valore aggiunto che l'Agenzia può apportare al coordinamento delle attività di controllo degli Stati membri.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 81
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 112 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservati per un periodo massimo di ***5 anni***, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, per i quali è consentito un periodo di conservazione pari a 10 anni. Se le informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.	3. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservati per un periodo massimo di ***un anno***, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, per i quali è consentito un periodo di conservazione pari a 10 anni. Se le informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.

Or. es

Motivazione

Secondo il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla riforma del controllo

della pesca, la necessità di conservare i dati per un periodo di 5 anni non è giustificata ed è un termine sproporzionato, in chiara contraddizione con il principio della limitazione della conservazione dei dati.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 9 a (new)
Regulation (EC) No 1005/2008
Articolo 18 – paragrafo 3

Present text	*Emendamento*
	9 bis) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono confiscare tali prodotti della pesca e distruggerli, eliminarli o venderli in conformità della normativa nazionale. I proventi della vendita ***possono essere*** devoluti in beneficenza.	3. In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono confiscare tali prodotti della pesca e distruggerli, eliminarli o venderli in conformità della normativa nazionale. I proventi della vendita ***sono*** devoluti in beneficenza.

Or. es

Motivazione

Se uno Stato membro mette in vendita prodotti della pesca non autorizzati, i proventi di tale vendita devono essere devoluti in beneficenza.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1005-20110309&qid=1582024898371&from=EN)

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1005/2008
Articolo 38 – paragrafo 8

Present text	*Emendamento*
	10 bis) all'articolo 38, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8) la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi con i paesi considerati che contemplino la denuncia dell'accordo in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti dagli stessi in relazione alla lotta contro la pesca INN;	8) la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi con i paesi considerati che contemplino la denuncia dell'accordo in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti dagli stessi in relazione alla lotta contro la pesca INN***. Qualora rilevi attività provenienti dalla pesca INN, la Commissione può prevedere misure di salvaguardia per i prodotti della pesca, come ad esempio la possibilità di sospendere le preferenze tariffarie, fintantoché non sarà confermata l'assenza di pesca INN***;

Or. es

Motivazione

È necessario avere la possibilità di introdurre misure di salvaguardia per i prodotti della pesca, come ad esempio la possibilità di sospendere le preferenze tariffarie, fino a quando il cartellino giallo per la pesca INN non sarà revocato.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1005-20110309&qid=1582024898371&from=EN)

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal [***24 mesi*** dopo la data di entrata in vigore].	Gli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal [***5 anni*** dopo la data di entrata in vigore].

Or. es

Motivazione

È necessario disporre di tempo sufficiente per elaborare tutte le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché per dare al settore della pesca il tempo necessario per poter applicare tutti questi cambiamenti, alcuni dei quali richiedono un cambiamento di mentalità tra gli operatori della pesca.

MOTIVAZIONE

Il contesto della proposta della Commissione

Nel 2016 il Parlamento europeo, all'atto dell'approvazione della sua risoluzione concernente i controlli sulla pesca[2], ha chiesto espressamente alla Commissione di rivedere il regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia.

Nella suddetta risoluzione il Parlamento europeo chiedeva in via prioritaria che le norme, i controlli e le sanzioni applicabili alle attività di pesca fossero simili e uniformi in tutta l'Unione europea, segnalando, in particolare, la necessità di armonizzare sia le procedure d'ispezione che le sanzioni in caso d'infrazione.

A tale scopo, nella risoluzione erano contenute una serie di proposte riguardanti l'intera catena di controllo, dalla formazione, in particolare con l'introduzione di un percorso formativo europeo uniforme per gli ispettori della pesca, fino all'uso di nuove tecnologie di monitoraggio identiche e connesse e di tecnologie di trasmissione delle informazioni e di comunicazione in tempo reale e centralizzata.

Suffragando la posizione del Parlamento, nell'ambito delle discussioni in seno al Consiglio, insieme al consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), agli Stati membri e alle parti interessate, è stato ribadito che le istituzioni europee e le parti direttamente interessate ritengono all'unanimità che il regime di controllo della pesca non sia efficace né in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca[3] (PCP).

Da un lato, di fatto, l'attuale regime di controllo della pesca dell'Unione è stato concepito prima della riforma della PCP e, nonostante l'adozione del regolamento (UE) n. 812/2015, il cosiddetto regolamento omnibus, non è pienamente coerente con tale riforma.

Dall'altro, la sua formulazione lascia a ciascuno Stato membro ampi margini d'interpretazione riguardo alla sua attuazione.

Proposta della Commissione

La Commissione ha pertanto reagito positivamente all'iniziativa del Parlamento europeo pubblicando, il 30 maggio 2018, una proposta di regolamento intesa a modificare il regime di controllo della pesca dell'Unione.

Le misure che istituiscono un regime dell'Unione per il controllo della pesca volto a garantire il rispetto delle norme della PCP sono contemplate all'interno di quattro atti giuridici distinti

[2] Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 su "Come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa" (P8_TA(2016)0407),
[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

([4],[5],[6],[7]).

La proposta modifica questi atti giuridici, fatta eccezione per il regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, che di recente è stato rivisto, e prevede inoltre l'allineamento di due regolamenti vigenti[8][9], con il nuovo regime di controllo proposto.

La Commissione, nella motivazione, precisa che "nello specifico, la presente proposta mira a: 1) sanare le carenze rilevate rispetto alla PCP e ad altre politiche dell'Unione, 2) semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi inutili, 3) migliorare la disponibilità, l'attendibilità e la completezza dei dati e delle informazioni sulla pesca, in particolare dei dati relativi alle catture, e consentire lo scambio e la condivisione delle informazioni e 4) eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di una cultura del rispetto delle norme e l'equo trattamento degli operatori tra gli Stati membri e al loro interno.".

La proposta contiene, tra l'altro, le seguenti misure:

- **chiarimenti riguardanti la procedura di ispezione**, gli obblighi degli ispettori e gli obblighi dei comandanti e degli operatori nel corso delle ispezioni, nonché l'utilizzo obbligatorio di un sistema di trasmissione elettronica dei rapporti d'ispezione che permetterà di migliorare l'uso e lo scambio di dati tra le autorità pertinenti;
- **un nuovo elenco di infrazioni** alle norme della PCP, da considerare di per sé gravi, un nuovo elenco dettagliato ed esauriente di criteri per definire gravi talune altre infrazioni alle norme della PCP e l'introduzione di sanzioni amministrative obbligatorie e di livelli minimi di sanzioni pecuniarie per infrazioni gravi alle norme della PCP migliorandone l'armonizzazione;
- **un sistema di dati sulla pesca più affidabile e completo** che preveda la completa digitalizzazione delle dichiarazioni di trasbordo e di sbarco, applicabile a tutti i pescherecci dell'UE (compresi quelli di lunghezza inferiore a 12 metri), un sistema elettronico di tracciabilità per tutti i pescherecci, nuove procedure di pesatura dei prodotti della pesca e norme più rigorose in materia di registrazione delle catture della pesca ricreativa;
- **una migliore tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura** provenienti dall'UE o importati: le prescrizioni concernenti gli obblighi di informazione connessi alla tracciabilità sono precisate in modo da rendere possibile il collegamento di una determinata partita di prodotti della pesca a un particolare sbarco effettuato da un peschereccio dell'UE. Le informazioni sono registrate per via elettronica affinché i controlli nella catena di approvvigionamento nel mercato interno siano più efficaci;
- **l'utilizzo di strumenti di controllo elettronico a distanza** come il posizionamento

[4] 1) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
[5] 2) Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
[6] 3) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 86 del 29.10.2008, pag. 1).
[7] 4) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1);
[8] Modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo.
[9] Modifica del regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock.

dinamico o le telecamere di sorveglianza a bordo dei pescherecci, ai fini del controllo dell'obbligo di sbarco, nonché il requisito che impone ai pescherecci operanti con attrezzi da pesca mobili di dotarsi di un dispositivo che controlli e registri la potenza del motore;
- **una migliore segnalazione degli attrezzi da pesca perduti** grazie all'utilizzo dei giornali di pesca (elettronici) per tutte le categorie di pescherecci, la soppressione della deroga attualmente vigente applicabile ai pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 m, che li esenta dall'obbligo di detenere a bordo le attrezzature necessarie per il recupero degli attrezzi perduti e la definizione di condizioni per le disposizioni dell'Unione relative alla marcatura e al controllo degli attrezzi da pesca per le attività di pesca ricreativa;
- **la revisione del mandato dell'Agenzia europea di controllo della pesca** (EFCA), allo scopo di allineare pienamente i suoi obiettivi alla politica comune della pesca ed estendere i suoi poteri d'ispezione.

Posizione della relatrice

Il Parlamento europeo ha avviato la procedura con Isabelle Thomas, deputata socialista, come relatrice, pubblicando un primo progetto di relazione il 18 dicembre 2018. A seguito della presentazione di 851 emendamenti, si sono svolte lunghe discussioni per raggiungere accordi di compromesso. Nonostante gli sforzi profusi e l'eccellente lavoro condotto da Isabelle Thomas e la sua squadra, l'ottava legislatura del Parlamento europeo si è conclusa il 18 aprile 2019 senza che venisse raggiunto un accordo globale sul fascicolo.

Nella nona legislatura del Parlamento europeo, la nuova relatrice socialista Clara Aguilera ha deciso di avviare da capo la procedura per il fascicolo, per poter dare l'opportunità ai nuovi deputati al Parlamento europeo di discutere tale riforma in modo approfondito.

Il Parlamento europeo ha dichiarato l'emergenza climatica il 28 novembre 2019 e si è pienamente impegnato a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro e non oltre il 2050. Ciò comporta un cambiamento di mentalità nella società nel suo complesso, anche nel settore della pesca. Affinché le misure incluse nella politica comune della pesca (PCP) diano i risultati attesi, occorre disporre di un sistema di controllo semplice, trasparente ed efficace, che garantisca un'attuazione efficiente, uniforme e aggiornata negli Stati membri dell'Unione, senza che ne consegua un aumento degli oneri amministrativi e degli sforzi a carico delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, la relatrice propone di completare e modificare la proposta allo scopo di conseguire una necessaria armonizzazione del sistema di controllo e ispezione della pesca nell'UE e di evitare che i pescatori dei diversi Stati membri percepiscano un senso di ingiustizia.

La relatrice ritiene che l'ammodernamento delle nuove tecnologie e il ricorso alle stesse debbano facilitare gli obiettivi di rafforzamento del controllo in relazione alle nuove sfide che il settore della pesca si trova ad affrontare. Tra queste figurano l'obbligo di sbarco, la tracciabilità lungo tutta la catena alimentare ("dai campi alla tavola", in questo caso "dal mare alla tavola"), l'ampliamento dei controlli per includervi la pesca ricreativa, nonché lo scambio di dati tra gli Stati membri, la Commissione europea e la stessa Agenzia europea di controllo della pesca, come pure con i paesi terzi, in tutti gli aspetti e ambiti.

In tal senso, e facendo seguito al parere unanime espresso dagli esperti consultati, l'unico modo di condurre un controllo efficace dell'obbligo di sbarco consiste nel dotare una percentuale minima di pescherecci, identificati nel quadro di programmi specifici di controllo

e ispezione come ad alto rischio di non conformità all'obbligo di sbarco, che praticano la pesca di specie soggette all'obbligo di sbarco, di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) o altri sistemi alternativi di controllo dei rigetti provvisti di dispositivi di archiviazione dei dati.

La pesca artigianale svolge un ruolo fondamentale nell'Unione, dal punto di vista biologico, economico e sociale. Poiché rappresenta circa l'80 % delle navi dell'Unione, deve essere possibile valutare l'impatto della pesca artigianale sugli stock e, a tal fine, si deve poter controllare che le attività di pesca e lo sforzo di pesca dei pescherecci di minori dimensioni siano conformi alle norme della PCP, dotandoli di dispositivi tecnologici facili da usare e che non mettano a repentaglio la sicurezza a bordo.

Per quanto riguarda la tracciabilità, la relatrice è convinta della necessità di mettere a disposizione dei consumatori le informazioni relative al luogo e alle modalità di cattura del pesce. Tali informazioni contribuiscono alla sicurezza alimentare, rendono possibili i controlli e sono essenziali per contrastare la pesca illegale. Siamo nell'era digitale, non possiamo continuare a usare certificaci cartacei, digitalizzare significa semplificare: il digitale consente un flusso immediato di dati, richiede meno burocrazia e rende possibile coordinare le ispezioni. È inoltre essenziale che tutti i soggetti della catena del valore siano coinvolti e collaborino tra loro. È altrettanto importante che i nuovi sistemi siano facile da usare e trasferire e che non comportino costi eccessivi per gli operatori, in particolare per le piccole imprese.

La pesca ricreativa svolge un ruolo importante nell'Unione ed è necessario che gli Stati membri controllino in modo efficace tale attività. A tal fine occorre creare un sistema uniforme, se non unico, che consenta il rilascio delle licenze o di immatricolazione, nonché la raccolta di dati attendibili sulle catture e sulle pratiche messe in atto. Per valutare l'impatto ambientale, economico e sociale di queste pratiche sugli stock e fornire agli Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per una gestione e un controllo efficaci di tutte le risorse biologiche marine, occorre raccogliere dati sufficienti e attendibili sulla pesca ricreativa.

Al fine di garantire l'assenza di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nel quadro degli accordi di pesca con i paesi terzi, è necessario consentire alla Commissione di stabilire misure di salvaguardia per i prodotti della pesca, se lo ritiene opportuno, ad esempio la possibilità di sospendere le preferenze tariffarie, fino alla revoca del cartellino giallo per la pesca INN.